

Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Genova e il Conservatorio di musica "Niccolò Paganini" di Genova

L'Università degli Studi di Genova, codice fiscale e partita iva 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Giacomo Deferrari, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università medesima, via Balbi 5 - Genova, di seguito denominata anche "Università" o "Ateneo", autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2013

e

il Conservatorio "Niccolò Paganini" di Genova, codice fiscale 080043230103, rappresentato dal Direttore Maestro Claudio Proietti, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale del Conservatorio medesimo, via Albaro 38 - Genova, di seguito denominato anche "Conservatorio", autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con determinazione del consiglio di amministrazione del 25 novembre 2013

premesse che

- l'Università di Genova ha tra le finalità istituzionali la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- il Conservatorio di Genova, sede primaria di alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore musicale, ha tra le finalità statutarie lo svolgimento dell'insegnamento musicale superiore nei diversi livelli previsti dagli ordinamenti vigenti, nonché lo sviluppo della cooperazione internazionale per le attività didattiche, artistiche e di ricerca;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che il Conservatorio possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante la stipula di convenzioni, contratti e accordi, a condizione che le predette collaborazioni siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico delle attività svolte;
- l'Università e il Conservatorio intendono investire nella formazione del capitale umano-professionale per fare leva sull'eccellenza, svolgendo un ruolo privilegiato nella progressiva costruzione di un sistema integrato di relazioni territoriali e internazionali sui temi della valorizzazione della ricerca e della correlata produzione musicale;

tutto ciò premesso

l'Università degli Studi di Genova e il Conservatorio di musica "Niccolò Paganini" di Genova, di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti", con la sottoscrizione della presente convenzione

si impegnano,

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente, in un'ottica di sistema, opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza,

e convengono e stipulano quanto di seguito

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro.

Articolo 2 - Oggetto

1. Le Parti intendono congiuntamente promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- a) sostenere, in un'ottica di sistema, il potenziamento delle relazioni e interazioni tra enti e istituzioni formative, di ricerca, di produzione, diffusione e promozione artistica, culturale e umanistica, presenti sul territorio regionale;
- b) consolidare e incrementare le iniziative congiunte volte a promuovere i rispettivi rapporti internazionali, rendendo reciprocamente disponibili il know how e i contatti acquisiti;
- c) promuovere iniziative condivise, anche sperimentali, di ricerca e di formazione, anche mediante la realizzazione di percorsi formativi congiunti, con conseguente rilascio del titolo;
- d) favorire la fruizione di specifici moduli formativi ovvero la possibilità della doppia frequenza all'università e ai corsi del Conservatorio (vecchio e nuovo ordinamento), sia di primo sia di secondo livello, anche mediante l'adozione di strumenti flessibili, quali, ad esempio, il part-time opzionale da parte degli studenti del Conservatorio e l'iscrizione a tempo parziale per studenti universitari, ai sensi del decreto ministeriale 28.9.2011;
- e) favorire il reciproco affidamento di impegni didattici, su materie di pertinenza delle Parti, nel rispetto delle esigenze didattiche e della vigente normativa in materia.
- f) promuovere e condividere una comune attenzione al miglioramento dei servizi agli studenti quali, ad esempio: alloggi, borse di studio, mobilità, orientamento, stage, tirocini formativi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, attività culturali, ricreative, turistiche e

sportive, socio-sanitarie e assistenziali, prevedendo, anche, la partecipazione a specifiche iniziative, promosse, organizzate o comunque adottate, anche da una sola delle Parti;

g) potenziare le iniziative di collaborazione esistenti tra Sistema Bibliotecario d'Ateneo e Biblioteca del Conservatorio, a beneficio della migliore fruizione del patrimonio bibliografico e documentale;

h) condividere strategie, strumenti e iniziative di comunicazione e promozione, a beneficio della valorizzazione dell'offerta formativa complessiva;

i) favorire la condivisione di informazioni, procedure, competenze e conoscenze professionali, a supporto dei rispettivi servizi tecnici, informatici e amministrativi, anche attraverso la formalizzazione di specifiche attività di collaborazione;

j) favorire la condivisione di progetti di razionalizzazione e semplificazione amministrativa e di interoperabilità dei rispettivi sistemi informativi, nonché la partecipazione ad attività formative e corsi di aggiornamento professionale, organizzati a cura di una delle Parti;

k) promuovere e realizzare iniziative di collaborazione in partenariato, con particolare riguardo a iniziative progettuali per la partecipazione a bandi di finanziamento locali, nazionali, transfrontalieri e/o comunitari.

2. Le attività svolte in attuazione della presente convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo e del Conservatorio; in caso contrario, i Referenti della Convenzione di cui al successivo art. 3, sono tenuti a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 3 - Referenti della Convenzione

1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui al precedente art. 2, le Parti designano ciascuna tre referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Articolo 4 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra l'Università e il Conservatorio, finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra il Conservatorio e le strutture universitarie, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Le Parti potranno concordare, attraverso tali accordi, la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.

3. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Articolo 5 - Oneri

1. La promozione e la realizzazione delle iniziative e delle attività di collaborazione di cui alla presente convenzione quadro non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 6 - Attrezzature

1. Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi tecnici.

2. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica, nel rispetto delle disposizioni normative interne delle Parti.

Articolo 7 - Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione presso i locali del Conservatorio sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Il Conservatorio garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, collaboratori e studenti eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 8 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro del Conservatorio assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso il Conservatorio.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale, dei collaboratori e degli studenti del Conservatorio ospitati nei locali dell'Ateneo.
3. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Articolo 9 - Proprietà intellettuale dei risultati

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e del Conservatorio coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.
3. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli organi competenti.
4. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

Articolo 10 - Durata

1. La presente Convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per uguale periodo, in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa

delibera dell'organo competente, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.

3. Al termine della presente convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

1. I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni (D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.).

Art. 12 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

Articolo 13 - Limitazione di responsabilità

1. I sottoscrittori della presente convenzione non si assumono le obbligazioni delle altre Parti né possono assumere obbligazioni per conto delle altre Parti e così vincolarle verso terzi, salvo autorizzazione espressa.

Articolo 14 - Clausola di salvaguardia

1. Qualora l'attività derivante dalla presente convenzione possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l'Università e il Conservatorio si riservano il diritto di recedere con comunicazione raccomandata A/R all'altro contraente, per giusta causa.

2. Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di mesi tre da inviarsi con lettera raccomandata A/R, nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Le Parti, inoltre, hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente convenzione.

4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Articolo 15 - Registrazione

1. La presente convenzione che si compone di n. 7 fogli e viene redatta in n. 2 esemplari sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

2. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Rettore dell'Università degli studi di Genova

(Prof. Giacomo Deferrari)

Il Direttore

del Conservatorio di musica "Niccolò Paganini" di Genova

(Maestro Claudio Proietti)